Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 29 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 18 maggio 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(7111)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 21 maggio 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(7110)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° febbraio 1973
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1973
registro n. 9, foglio n. 257

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto legislativo 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1, (B.U. 1917, disp. 4, pag. 332):

CLARONI Vincenzo, classe 1893 da Giuliano di Roma (Roma), cap. maggiore 29° Rgt. art. campagna;

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, foglio n. 159, (B.U. 1913, disp. straord., pag. 538):

SABBATINI Diego, classe 1888 da Appignano (Macerata), serg. magg. 84° Rgt. ftr.;

Decreto legislativo 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49 (B.U. 1916, disp. 73, pag. 4137):

TREDICI Arturo, classe 1890 da Alezio (Lecce), soldato 64° Rgt. ftr.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1951, registro n. 3, foglio n. 78 (B.U. 1951, disp. 6, pag. 762):

ROTA Mauro fu Giovanni, da Azzano S. Paolo (Bergamo), classe 1919, bersagliere 8° Bersaglieri.
Il nome è: Alessandro (e non Mauro);

Regio decreto 31 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 9, foglio n. 272 (B.U. 1946, disp. 24, pag. 2971):

SCIALDONE Gabriele di Gabriele, nato a Vitulazio (Caserta) il 3 dicembre 1921, caporale 22° Rgt. ftr..
La paternità è: Alfredo (e non Gabriele);

Decreto legislativo 16 agosto 1918, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1918, registro n. 101, foglio n. 8 (B.U. 1918, disp. 52, pag. 4367):

SIRONI Ettore, da Roma, asp. ufficiale 7° Rgt. art. campagna.
Il nome è: Enrico (e non Ettore).

(7073)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1161**.

Istituzione di una accademia di belle arti in Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di una accademia di belle arti nella città di Macerata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita, nella città di Macerata, una accademia di belle arti.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente ed amministrativo sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di cui all'art. 1 sono stabiliti, nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081, 2102 e 2103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1972 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 65. — VALENTINI

TABELLA *A*

Tabella organica dell'accademia di belle arti di Macerata

Numero dei corsi dell'accademia:
- 1 di pittura
- 1 di decorazione
- 1 di scultura
- 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
PERSONALE INSEGNANTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE ASSISTENTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
PERSONALE AUSILIARIO		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativi all'accademia di belle arti di Macerata

Sede	Importo contributi annuo
Accademia di belle arti di Macerata	Cap. 2102: L. 20.000.000 Cap. 2103: » 50.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **247.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. mediatrice di tutte le grazie, nel comune di Cavarzere.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 11 febbraio 1972, integrato con due dichiarazioni del 15 aprile e 5 luglio 1972, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. mediatrice di tutte le grazie, in villaggio Busonera del comune di Cavarzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **248.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Sassari.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari in data 18 marzo 1970, integrato con altro decreto in pari data e con due dichiarazioni del 18 marzo 1971 e 30 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 61. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **249.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei servi del Paraclito.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei servi del Paraclito.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **250.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Madonna del pane, in Novoli.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della Madonna del pane, in Novoli (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 59. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **251.**

Autorizzazione alla Società economica di Chiavari ad acquistare un immobile.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Società economica di Chiavari viene autorizzata ad acquistare, in proprietà, dai signori Podestà Francesco, Podestà Maria Enrica, Anselmi Giulio Enrico, Anselmi Maria Clotilde, Anselmi Carlo, comproprietari per quote indivise, per il prezzo complessivo di L. 14.500.000, lo appartamento di vani dodici con retrostante terreno di mq. 230, sito in Chiavari, via Ravaschieri, 31, individuati nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1532, foglio n. 15, mappale 458/3 ed al catasto terreni alla partita 2230, foglio n. 13, mappale 77.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 67 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **252.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Istituto delle suore terziarie cappuccine di Loano, con sede in Genova.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto suore cappuccine di Madre Rubatto », assunta dall'« Istituto delle suore terziarie cappuccine di Loano », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1972.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976;

Visto il verbale della 443ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 1° dicembre 1972 nella quale, a norma dello art. 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il prof. Antonio Carrelli è stato designato presidente del consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. Antonio Carrelli è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio di carica del consiglio medesimo di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1972

LEONE

GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Registro n. 22 Poste e telecom., foglio n. 8

(7452)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1972.

Valore e caratteristiche del francobollo commemorativo di Antonio Canova nel 150° anniversario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 490, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Antonio Canova nel 150° anniversario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: millimetri 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: verde scuro; quartino: 40 esemplari.

La vignetta riproduce il gruppo marmoreo « LE TRE GRAZIE », opera dello scultore conservata al Museo Ermitage di Leningrado. Ai lati della vignetta sono poste verticalmente, a sinistra e in carattere maiuscolo, la leggenda « CANOVA » e, a destra, le date « 1757-1822 ». In basso è situata la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Registro n. 22 Poste telecom., foglio n. 65

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Sostituzione di un componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 63/Segr. del 10 gennaio 1973 della direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici con cui si comunica l'avvenuta sostituzione nella carica di direttore generale di detta direzione del dott. Guido Spanò destinato ad altro incarico, con il dott. Francesco Camanni;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del dott. Guido Spanò con il dott. Francesco Camanni;

Decreta:

Il dott. Francesco Camanni, direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del dottor Guido Spanò.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1973
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 67

(7450)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodoval », nonchè delle categorie « Jodoval forte » e « Solu-jodoval, della ditta Dalvem, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4242/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 gennaio 1949, 13 settembre 1949 e 21 marzo 1950 con i quali veniva registrata ai numeri 1683, 1683-*A* e 1683-*B*, la specialità medicinale denominata « Jodoval » nonchè le relative categorie « Jodoval forte » e « Solu-jodoval », a nome della ditta Dalvem, con sede in Milano, via Ponte Seveso, 44, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità è da ritenersi terapeuticamente superata e quindi ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 per non corrispondenza della stessa alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodoval » - 6 ovuli, nonchè delle categorie: « Jodoval forte » 6 ovuli e « Solu-jodoval » - gocce × 50 cc., registrate rispettivamente ai numeri 1683, 1683-*A* e 1683-*B*, in data 13 gennaio 1949, 13 settembre 1949 e 21 marzo 1950, a nome della ditta Dalvem, con sede in Milano, via Ponte Seveso, 44.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7463)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Revoca, su rinuncia alla ditta Industria biochimica F.lli Colnaghi Farmaco - Merano dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 40 in data 10 febbraio 1955, n. 247 in data 5 luglio 1955 e n. 479 in data 6 marzo 1956, la ditta Industria biochimica F.lli Colnaghi - Farmaco Merano, fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Zanella, 5, specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Industria biochimica F.lli Colnaghi - Farmaco Merano, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Zanella, 5, concessa con decreti A.C.I.S. n. 40 in data 10 febbraio 1955, n. 247 in data 5 luglio 1955 e n. 479 in data 6 marzo 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7460)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Revoca alla ditta Fulton Company, S.a.s. di Leo Fischbein e C., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Alessandria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4242 in data 12 giugno 1967, la ditta Fulton Company, S.a.s. di Leo Fischbein e C., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Alessandria, viale Medaglie d'Oro n. 10, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 30 gennaio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Fulton Company, S.a.s. di Leo Fischbein e C., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Alessandria, viale Medaglie d'Oro n. 10, concessa con decreto ministeriale n. 4242 in data 12 giugno 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7461)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

Nuove forme di pagamento della tassa di circolazione per gli autocarri adibiti al trasporto di merci e per i relativi rimorchi importati temporaneamente dalla Polonia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Polonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Gli autocarri ed i relativi rimorchi, adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Polonia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Polonia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1973.

Roma, addì 14 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(7640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Cesena

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1973, n. 47, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 1429 annesso alla casa cantoniera sita in Cesena, viale Marconi n. 929 ed iscritto nei registri catastali al foglio n. 128, particella 143-*b*.

(7416)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.608.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7702)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.685.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7652)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.247.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7653)

Autorizzazione al comune di S. Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di S. Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7654)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.727.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7655)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7656)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.659.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7657)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7658)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7659)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7660)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7661)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7662)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7663)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7664)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7665)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7666)

Autorizzazione al comune di Lisignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Lisignago (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7667)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.629.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7668)

Autorizzazione al comune di Strigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Strigno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7669)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.756.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7670)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.080.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7671)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7672)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7673)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7674)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7675)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7676)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7677)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7678)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7679)

Autorizzazione al comune di Chiopris Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Chiopris Viscone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.283.904, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7680)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.926.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7681)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.312.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7682)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.016.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7683)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.745.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7684)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.212.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7685)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.290.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7686)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.629.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7687)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.566.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7688)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.719.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7689)

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.416.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7690)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7691)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.935.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7692)

Autorizzazione al comune di Santa Maria La Longa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di S. Maria La Longa (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.528.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7693)

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Carlino (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.561.608 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7694)

Autorizzazione al comune di Ragogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Ragogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.631.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7695)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.271.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7696)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.457.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7697)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.783.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7698)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.838.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7699)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.475.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7700)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1973, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.516.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7701)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.518.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7703)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7704)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1973, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Romagna «C.E.R.», con sede in Forlì.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 maggio 1973 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Romagna «C.E.R.», con sede in Forlì, composto dai signori:

Pellegrini Gennaro, presidente; Caselli rag. Angelo e Bellini Luigi, membri.

(7630)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria Valle Piccola», con sede in S. Giovanni in Fiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, il rag. Decimo Filomia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria Valle Piccola», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), in sostituzione dell'avv. Franco Pietramala.

(7631)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 197, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 gennaio 1970 dal signor Glavic Franjo, avverso il decreto ministeriale n. 7099-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7420)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 giugno 1969 dalla signora Vrkljan Olga nata Kosmina, avverso il decreto ministeriale n. 7018-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7421)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla signora Paulisic Maria vedova Marcan, avverso il decreto ministeriale n. 6143-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7422)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, registato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 9 gennaio 1970 dalla signora Gabrieljc Maria nata Putinja, avverso il decreto ministeriale n. 7675-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7423)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1973, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 5, il ricorso straordinario in data 25 maggio 1971, con il quale il C.L.C. Amerigo Careddu ha chiesto l'annullamento del provvedimento della capitaneria di porto di Cagliari, in data 11 marzo 1971, che disponeva la revoca dell'autorizzazione al medesimo concessa ai sensi dell'art. 96 del codice della navigazione, per l'esercizio del servizio di pratico locale nell'approdo di Sarroch, perché non nominato pilota effettivo ai sensi dell'art. 109 del Regolamento del codice della navigazione, è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un provvedimento non definitivo.

(7550)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco - Ceci», di 2ª categoria, con sede in Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 22 aprile 1969 con il quale l'avv. Berardino Pedone ed il cav. rag. Giuseppe Di Dedda furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco - Ceci» di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Visto il proprio provvedimento in data 4 giugno 1971 con il quale il rag. Ciro Colecchia venne nominato vice presidente dei citati «Monti», in sostituzione del cav. rag. Giuseppe Di Dedda, deceduto;

Considerato che i predetti avv. Pedone e rag. Colecchia sono scaduti di carica per compiuto periodo statuario;

Dispone:

L'avv. Berardino Pedone ed il rag. Ciro Colecchia sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco - Ceci», di 2ª categoria, con sede in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Governatore: CARLI

(7546)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Spilamberto

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 582 del 20 aprile 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Spilamberto (Modena) con deliberazione n. 182 del 28 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7424)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 22 luglio 1972) avranno luogo in Roma nell'aula magna dell'Ateneo Antoniano (Collegio internazionale S. Antonio) - viale Manzoni n. 1, nei giorni 2, 3, 4, 6 e 7 luglio 1973, con inizio alle ore 9,30 antimeridiane.

(7608)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 novembre 1972, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due ausiliari;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto lart. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 posti per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timpro a data dellufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fin di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà conseguita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza; da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prestazioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scritture sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella data meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 22 febbraio 1973

Il presidente: VILLA

(7358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede del dipartimento di chimica, dell'Università di Perugia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA

Viste le leggi vigenti;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento dell'edificio sede del dipartimento di chimica, in via Pascoli;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia bandisce un concorso fra tutti gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento dell'edificio;

Descrizione delle opere

Due riquadri in altorilievo in marmo di Carrara larghi m. 1,40 e alti m. 2,65, riquadrati in una cornice, contenenti elementi emblematici composti a guisa di trofei che esprimano simbolicamente l'uno le scienze sperimentali e l'altro le scienze morali.

Detti riquadri verranno collocati nell'atrio dell'edificio a due metri dal suolo.

A titolo esemplificativo si suggeriscono:

per il primo gruppo le seguenti forme: alambicco, squadra, compasso, bastone di Esculapio, mappamondo, ruota dentata, martello, spighe, tralcio di vite, ecc.;

per il secondo: libro, penna, bilancia, caduceo, rotoli di pergamena, pennelli e tavolozze, scalpello; eventuale pezzo architettonico o particolari (trabeazione, capitelli) ecc.

Per le due opere dovranno essere presentati bozzetti in creta nel rapporto 1:2 e un particolare della grandezza al vero, nelle dimensioni di m. 0,30 × 0,50 dei due riquadri.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere artistiche destinate all'edificio sede del dipartimento di chimica, in via Pascoli ».

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati con un motto. Lo stesso motto dovrà essere riportato sopra una busta chiusa che dovrà accompagnare gli elaborati, contenente il nome e il domicilio del concorrente, il certificato di cittadinanza italiana nonché una dichiarazione firmata redatta in carta bollata da L. 500 recante la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione — accettandola pienamente — di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno contrattuale che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere collocate le opere.

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati delle opere, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Perugia - Ufficio economato, piazza dell'Università n. 1, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università degli studi di Perugia non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di legg .

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'autore dell'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici del bozzetto, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere artistiche che dovranno essere eseguite per il prezzo a corpo di L. 14.141.000 e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno contrattuale.

Gli artisti che si classificheranno al secondo e al terzo posto del concorso di cui trattasi, saranno compensati con la somma di L. 300.000 ciascuno.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati o classificati oltre il terzo.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non classificati e i relativi particolari dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dall'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti classificati ai primi tre posti e i particolari dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dell'Università di Perugia.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni che vengono precisate nello schema di lettera d'impegno contrattuale sopra citata che dovrà essere richiesto all'Ufficio economato di questa università, piazza Università n. 1, Perugia, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà lo schema di cui sopra, nonché i disegni e le eventuali fotografie, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 23 marzo 1973

Il rettore: Ermini

(7431)

Concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche relative all'edificio n. 13 della nuova città universitaria di Catania.

L'Università degli studi di Catania bandisce un concorso fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di una fontana con gruppo scultoreo unitariamente concepiti da ubicare allo aperto nel patio dell'Edificio n. 13 della nuova città universitaria fra l'aula e l'ingresso agli istituti per L. 13.000.000.

Gli artisti che intendono concorrere dovranno presentare i disegni in scala opportuna e un bozzetto in scala 1/10 dell'opera stessa, nonchè una breve relazione illustrativa sulle modalità e sul tipo di materiale adoperato per l'esecuzione dell'opera.

E' invece facoltativa la presentazione di particolari al vero, atti a far conoscere la tecnica che si intende adoperare.

I disegni, il bozzetto e gli elaborati dovranno essere contrassegnati da un motto e devono essere fatti pervenire, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in un plico chiuso indirizzato alla « Direzione amministrativa dell'Università di Catania » e recante il motto prescelto e l'indicazione dell'opera per cui si intende concorrere. Detto plico dovrà anche contenere una busta chiusa e sigillata che ripeta all'esterno il motto e l'opera per cui l'artista vuole concorrere e racchiuda all'interno il motto prescelto, le generalità e il domicilio dell'autore. E' consentita la partecipazione di più artisti per l'esecuzione dell'opera. In tal caso i concorrenti dovranno designare il loro rappresentante, col quale l'università stabilirà i dovuti rapporti artistici, esecutivi e amministrativi, senza entrare in alcun modo in merito nei rapporti interni fra i componenti del gruppo.

Gli elaborati che perverranno dopo il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

La commissione giudicatrice sarà composta in conformità della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Il giudizio della commissione è definitivo e insindacabile.

I bozzetti e i relativi elaborati non presi in esame perchè pervenuti in ritardo o non prescelti dovranno essere ritirati entro trenta giorni dalla data della lettera con cui l'università darà comunicazione dell'esito del concorso agli artisti interessati. Trascorso tale termine l'Università non risponderà dei bozzetti non ritirati.

L'università stabilirà con l'artista vincitore precisi accordi circa la data di inizio e consegna dei lavori ed eventuali prescrizioni relative alla esecuzione degli stessi, nonchè circa le modalità di pagamento dei compensi.

Il pagamento dei compensi, comprensivo di ogni spesa per bozzetti o altro, sarà uguale all'importo sopra indicato, ed è anche comprensivo dell'imposta di bollo e di registro, che si intendono a totale carico dell'artista vincitore.

Su tutte le somme da corrispondere verrà detratto il 2%, da versare alla Cassa nazionale assistenza belle arti di cui allo art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Agli interessati che ne faranno richiesta l'Ufficio tecnico dell'università (via S. Tomaselli, 31 - Catania) fornirà i disegni del luogo in cui dovrà essere eseguita l'opera d'arte in oggetto, ed ogni ulteriore chiarimento che si rendesse opportuno.

Tutte le norme del presente bando si intendono accettate con la semplice partecipazione al concorso.

Catania, addì 8 marzo 1973

Il rettore: Sanfilippo

(7428)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opera d'arte per il nuovo edificio sede della piscina dell'Università di Perugia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA

Viste le leggi vigenti;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opera d'arte destinata all'abbellimento della piscina universitaria, strada vicinale Podere S. Pietro;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia bandisce un concorso fra tutti gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata all'abbellimento dell'edificio;

Descrizione dell'opera

Un mosaico in bianco e nero sul pavimento inquadrato nell'area contrassegnata in disegno e raffigurante scene natatorie.

Dovrà essere presentato un bozzetto nella scala 1:10 e un particolare al vero delle dimensioni di mq. 1.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaboratori dovranno portare la seguente intestazione: « Concorso per l'opera artistica destinata all'edificio sede della piscina universitaria ».

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati con un motto. Lo stesso motto dovrà essere riportato sopra una busta chiusa che dovrà accompagnare gli elaborati, contenente il nome e il domicilio del concorrente, il certificato di cittadinanza italiana nonché una dichiarazione firmata redatta in carta bollata da L. 500 recante la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione — accettandola pienamente — di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno contrattuale che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere collocata l'opera.

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati dell'opera, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Perugia - Ufficio economato, piazza dell'Università n. 1, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università degli studi di Perugia non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'autore dell'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici del bozzetto, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere artistiche che dovranno essere eseguite per il prezzo a corpo di L. 1.900.000 e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno contrattuale.

Gli artisti che si classificheranno al secondo e al terzo posto del concorso di cui trattasi, saranno compensati con la somma di L. 125.000 ciascuno.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati o classificati oltre il terzo.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non classificati e i relativi particolari dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dall'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti classificati ai primi tre posti e i particolari dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dell'Università di Perugia.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni che vengono precisate nello schema di lettera d'impegno contrattuale sopra citata che dovrà essere richiesto all'Ufficio economato di questa università, piazza Università n. 1, Perugia, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà lo schema di cui sopra, nonché i disegni e le eventuali fotografie, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 23 marzo 1973

Il rettore: ERMINI

(7430)

Concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione, dell'Università di Perugia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA

Viste le leggi vigenti;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione, in località S. Costanzo;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia bandisce un concorso fra tutti gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento dell'edificio;

Descrizione delle opere

Due busti in marmo bianco di Carrara dell'altezza di circa cm. 80 (oltre la mensola) da collocare nell'aula di lezione sulla parete di fondo nella posizione indicata in disegno.

I busti dovranno raffigurare i cultori delle scienze e tecnologie alimentari e nutrizione: Santorio Santorio di Capodistria e Jacopo Bartolomeo Beccari.

Dovranno essere presentati bozzetti in gesso, nella scala 1:2.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere artistiche destinate all'edificio sede del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e nutrizione, in località S. Costanzo ».

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati con un motto. Lo stesso motto dovrà essere riportato sopra una busta chiusa che dovrà accompagnare gli elaborati, contenente il nome e il domicilio del concorrente, il certificato di cittadinanza italiana nonché una dichiarazione firmata redatta in carta bollata da L. 500 recante la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione — accettandola pienamente — di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno contrattuale che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere collocate le opere.

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati delle opere, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Perugia - Ufficio economato, piazza dell'Università n. 1, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università degli studi di Perugia non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'autore dell'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici del bozzetto, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere artistiche che dovranno essere eseguite per il prezzo a corpo di L. 4.592.000 e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno contrattuale.

Gli artisti che si classificheranno al secondo e al terzo posto del concorso di cui trattasi, saranno compensati con la somma di L. 200.000 ciascuno.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati o classificati oltre il terzo.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non classificati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dall'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti classificati ai primi tre posti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dell'Università di Perugia.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni che vengono precisate nello schema di lettera d'impegno contrattuale sopra citata che dovrà essere richiesto all'Ufficio economato di questa università, piazza Università n. 1, Perugia, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà lo schema di cui sopra, nonché i disegni e le eventuali fotografie, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 23 marzo 1973

Il rettore: ERMINI

(7429)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro 94, foglio 136, avranno luogo i giorni 17 e 18 luglio 1973, con inizio alle ore 8,30, nei locali dell'Università di Roma, piazzale delle Scienze n. 7.

(7565)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 758;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Provincia di *Agrigento*:
Aragona - Campobello di Licata - Canicattì - Licata - Naro - Porto Empedocle - Sciacca.

Provincia di *Ancona*:
Jesi.

Provincia di *Aosta*:
Aosta.

Provincia di *Arezzo*:
Castiglione Fiorentino - Montevarchi - S. Giovanni Valdarno.

Provincia di *Ascoli Piceno*:
Porto S. Giorgio.

Provincia di *Avellino*:
Cervinara - Ariano Irpino.

Provincia di *Bari*:
Adelfia - Casamassima - Giovinazzo - Grumo Appula - Locorotondo - Monopoli - Palo del Colle - Terlizzi.

Provincia di *Bologna*:
Medicina.

Provincia di *Brindisi*:
Carovigno - Fasano - Francavilla Fontana - S. Vito dei Normanni.

Provincia di *Caserta*:
Maddaloni - Mondragone.

Provincia di *Catania*:
Belpasso - Grammichele - Bronte.

Provincia di *Catanzaro*:
Petilia Policastro.

Provincia di *Como*:
cons. Missaglio - Olgiate Molgora.

Provincia di *Cremona*:
Casalmaggiore - Crema.

Provincia di *Cuneo*:
Saluzzo.

Provincia di *Enna*:
Barrafranca - Enna (com.).

Provincia di *Ferrara*:
Argenta - Bondeno - Codigoro - Comacchio.

Provincia di *Firenze*:
Castelfiorentino - Empoli - Greve - Pontassieve - Sesto Fiorentino - Scandicci.

Provincia di *Foggia*:
Apricena - Margherita di Savoia - Monte S. Angelo - S. Ferdinando di Puglia - S. Giovanni Rotondo - S. Marco in Lamis - Vieste.

Provincia di *Forlì*:
Cattolica - Cesenatico.

Provincia di *Frosinone*:
Isola del Liri.

Provincia di *Grosseto*:
Roccastrada.

Provincia di *Latina*:
Cisterna di Latina.

Provincia di *Lecce*:
Campi Salentina - Carmiano - Monteroni di Lecce - Veglie.

Provincia di *Livorno*:
Campiglia Marittima - Rosignano Marittimo.

Provincia di *Lucca*:
Camaiore - Seravezza.

Provincia di *Macerata*:
Corridonia - Potenza Picena - Recanati.

Provincia di *Massa Carrara*:
Aulla - Pontremoli.

Provincia di *Matera*:
Bernalda - Pisticci.

Provincia di *Messina*:
Lipari - S. Agata Militello.

Provincia di *Milano*:
Brugherio - Canegrate - Cesano Boscone - Cologno Monzese - Desio - Garbagnate Milanese - Lissone - Meda - cons. Rozzano-Basiglio - S. Angelo Lodigiano - Segrate - Varedo.

Provincia di *Napoli*:
Boscotrecase - Casavatore - Grumo Nevano - Ischia - Marano di Napoli - Poggiomarino - S. Giorgio a Cremano - S. Giuseppe Vesuviano - Saviano.

Provincia di *Novara*:
Arona - Galliate - Verbania.

Provincia di *Padova*:
Piove di Sacco - Selvazzano Dentro.

Provincia di *Palermo*:
Castelbuono - Corleone - Gangi - Villabate.

Provincia di *Pavia*:
Broni.
Provincia di *Perugia*:
Assisi Castiglione del Lago Città di Castello.
Provincia di *Pesaro Urbino*:
Fano Urbino.
Provincia di *Pordenone*:
Porcia.
Provincia di *Potenza*:
Avigliano Lauria Rionero Vulture Venosa.
Provincia di *Ragusa*:
Pozzallo Scicli.
Provincia di *Reggio Calabria*:
Siderno Villa S. Giovanni.
Provincia di *Roma*:
Civitavecchia Marino Pomezia.
Provincia di *Rovigo*:
Adria Porto Tolle.
Provincia di *Salerno*:
Battipaglia Cava dei Tirreni Nocera Inferiore Pontecagnano Faiano.
Provincia di *Sassari*:
Sorso.
Provincia di *Savona*:
Finale Ligure cons. Vado Ligure-Bergeggi.
Provincia di *Siena*:
Montepulciano Sinalunga.
Provincia di *Siracusa*:
Carlentini Floridia Lentini Noto.
Provincia di *Sondrio*:
Sondrio (com.).
Provincia di *Taranto*:
Castellaneta Grottaglie Laterza Mottola Sava.
Provincia di *Terni*:
Orvieto.
Provincia di *Torino*:
cons. Alpignano-Caselette Caselle Torinese Ivrea Rivarolo Canavese Settimo Torinese.
Provincia di *Trapani*:
Alcamo Campobello di Mazara Erice Paceco Salemi.
Provincia di *Treviso*:
Paese Roncade Valdobbiadene.
Provincia di *Venezia*:
Caorle Chioggia Portogruaro.
Provincia di *Vicenza*:
Recoaro Terme Rosà.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, numero 749, i segretari generali di 2ª classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta in carta da bollo da L. 500, e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, alla prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

La partecipazione al concorso dei candidati si intende limitata alle sole sedi esplicitamente elencate in ordine tassativo di preferenza, nella domanda di ammissione.

Tutti i candidati devono accludere alla domanda i documenti che essi intendano di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazioni dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti a classe superiore, incarichi speciali, ecc.), nonché le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari. I candidati devono produrre, inoltre, una dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti la data della prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni alle varie qualifiche e le sedi ricoperte.

Art. 5.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare a precedenti concorsi per sedi del ruolo nazionale potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Art. 6.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 14 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(7632)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a ventuno posti di disegnatore restitutista o calcolatore restitutista nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare della Difesa, riservato ai sottufficiali delle forze armate.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1972, col quale venne disposto il conferimento in via esclusiva ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle condizioni prescritte dall'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 di ventuno posto nella qualifica di disegnatore restitutista o calcolatore restitutista, 2ª classe di stipendio, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti o dei calcolatori dell'Istituto geografico militare;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto ministeriale 16 novembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice, costituita ai fini del conferimento di ventuno posti di disegnatore restitutista o calcolatore restitutista, 2ª classe di stipendio, nel ruolo dei capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare, disposto con decreto ministeriale 16 novembre 1972, a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle prescritte condizioni, è così composta:

Presidente:
Tinari dott. Dionisio, ispettore generale.

Membri:
Bencini dott. Piero, ispettore generale geografo;
Muller ing. Gioacchino, ingegnere geografo capo;
Catalano dott. Nunzio, direttore di divisione;
Raucci dott. Michele, direttore di divisione.

Segretario:
Pitti dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, numero 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, il 6 marzo 1973
Registro 29 Difesa, foglio pers. Civ. 186

(7635)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei professori universitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale medico con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 3 luglio 1972, 4 luglio 1972;

Accertato che il cognome del professore universitario di cui al n. 13 dell'elenco di malattie infettive è Paoluzzi e non già Paulizzi;

Decreta:

Il cognome del professore universitario di cui al n. 13 dell'elenco di malattie infettive viene rettificato da Paulizzi in Paoluzzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI.

(7610)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vsto l decreto del veternario provinciale di Perugia n. AG 7/79 del20 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di Collazzone, Preci, Todi, Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo, Montefalco - Giano dell'Umbria e Nocera Umbra - Valtopina;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Perugia, dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 858 del 26 settembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni in premessa è così composta:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Perugia;

Rotondi dott. Carmine, direttore di sezione presso la prefettura di Perugia;

Berarducci dott. Carlo, veterinario comunale capo di Foligno.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Perugia presso la facoltà di veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e a quello del IV dipartimento della giunta regionale (Ufficio del veterinario provinciale di Perugia).

Perugia, addì 20 aprile 1973

p. - CONTI
Il vice presidente: TOMASSINI

(7638)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice d'esame del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 3/Sanità in data 23 gennaio 1973 con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona alla data 30 novembre 1971;

Visto il telegramma in data 9 marzo 1973 con il quale il prefetto di Cremona designa a far parte di detta commissione il dott. Vincenzo Panico, direttore di sezione in servizio presso la stessa prefettura, in sostituzione del dott. Salvatore Palmeri, collocato a riposo;

Considerata, altresì, l'indisponibilità della dott.ssa Claudia Angeletti a far parte della commissione di cui trattasi in qualità di segretaria;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Panico, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cremona, è chiamato a far parte, quale componente, della commissione giudicatrice d'esame indicata in premessa.

Il dott. Mario Gesualdi, direttore di sezione della regione Lombardia, svolgerà la funzione di segretario della predetta commissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Milano, addì 9 aprile 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7432)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDA

Visto il decreto n. 6657/70 dell'11 dicembre 1970 del veterinario provinciale di Cremona con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di San Giovanni in Croce — Casteldidone — Solarolo Rainerio e Tornata, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto del veterinario provinciale di Cremona n. 5779/71 del 29 dicembre 1971 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario della commissione Fabrizi dott.ssa Luisa a seguito delle dimissioni dalla stessa presentate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma degli atti di competenza del Presidente della giunta regionale;

Decreta:

Fiore dott. Domenico, funzionario della regione Lombardia, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Milano, addì 16 marzo 1973

p. il presidente
L'Assessore alla sanità: VITTORIO RIVOLTA

(7520)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto del veterinario provinciale di Vercelli n. 1821 in data 20 gennaio 1972 successivamente integrato con decreto n. 2024 del 9 marzo 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 426 del 9 aprile 1973 con il quale è stata stralciata dal decreto di concorso di cui al succitato decreto 1821 del 20 gennaio 1972 la condotta veterinaria consorziale di Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pezzana e Prarolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il reigo decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Vercelli, nonchè la terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Vercelli;

Visto il proprio precedente decreto n. 480 del 19 aprile 1973 con il quale il dott. Armando Carrera, titolare della condotta veterinarmia consorziale di Borgovercelli, Villata e Casalvolone è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore divisione Ministero della sanità.

Componenti:

Lezzi dott. Vittorio, direttore di sezione Ministero dell'interno;

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino; scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia;

Guarda prof. Franco, titoare della cattedra di patologia dell'Università di Torino;

Carrera dott. Armando, titolare della condotta veterinaria consorziale di Borgovercelli, Villata e Casalvolone.

Segretario:

Virdia dott. Tommaso, Consigliere del Ministero della sanità:

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul «Bollettino Ufficiale» della degione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 11 maggio 1973

p. il presidente
Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(7570)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

Decreta:

Visto il decreto del medico provinciale di Asti n. 2405 del 5 settembre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 4;

Visto il proprio decreto n. 88 del 18 gennaio 1973 con il quale è stata delegata ai medici provinciali della regione la sottoscrizione degli atti concernenti i concorsi per sanitari condotti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Centi dott. Angelo, medico provinciale capo;

Manganaro dott. Giovanni, vice-prefetto Asti;

Galeone prof. Angelo, primario ospedaliero;

Bruzzone, prof. Pierluigi, primario ospedaliero;

Segretario:

Brugnola dott. Franco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Asti successivamente al 30° giorno della pubblica del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Asti, addì 4 maggio 1973.

p. il presidente della giunta regionale
Il medico provinciale: RAGUSA.

(7567)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1973, n. **11.**

Provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, integrata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e rifinanziata con integrazioni e modifiche dalla legge regionale 29 novembre 1971, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del 2 marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« L'assegno integrativo regionale a favore dei ciechi civili assoluti è corrisposto nella misura di L. 12.000 (dodicimila).

L'assegno integrativo regionale a favore dei ciechi civili, anche che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, e dei ciechi civili che fruiscono dell'assegno vitalizio a norma dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila) ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1971, n. 54, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dell'assegno avviene attraverso l'E.C.A. del luogo di residenza dei beneficiari al quale questi ultimi inoltreranno apposita istanza per poter fruire delle provvidenze regionali.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione della segreteria del comitato provinciale di assistenza e beneficenza attestante che il richiedente:

1) fruisce della pensione o assegno statale previsto dalle leggi dello Stato 10 febbraio 1962, n. 66, 9 agosto 1954, n. 532, ovvero in forza delle più favorevoli disposizioni di cui alla legge statale 27 maggio 1970, n. 382;

2) è cieco assoluto;

ovvero cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

ovvero cieco con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'E.C.A., accertato inoltre che il beneficiario ha residenza stabile nel comune da almeno due anni, provvede a corrispondere al medesimo l'assegno integrativo mensile nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge, modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, dandone notizia allo Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, ripartisce ed assegna annualmente agli E.C.A. i fondi necessari per la concessione degli assegni integrativi mensili di cui all'art. 1 della presente legge.

L'assegnazione delle sovvenzioni avviene con decreto dello assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1971, n. 54, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dell'assegno avviene attraverso l'E.C.A. del luogo di residenza dei beneficiari al quale questi ultimi inoltreranno apposita istanza per poter fruire delle provvidenze regionali.

Tale domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione della segreteria del comitato provinciale di assistenza e di beneficienza pubblica da cui risulti che il richiedente fruisce dello assegno mensile di assistenza o della pensione sociale a norma della legge 26 maggio 1970, n. 381.

L'E.C.A., accertato inoltre che il beneficiario ha residenza stabile nel comune da almeno due anni, provvede a corrispondere al medesimo l'assegno integrativo mensile dandone notizia all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dello artigianato ».

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e nuovamente variato dall'art. 6 della legge regionale 29 novembre 1971, n. 54, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artiginato, ripartisce ed assegna annualmente agli E.C.A. i fondi necessari per la concessione degli assegni integrativi mensili di cui all'art. 8 della presente legge.

L'ente comunale di assistenza, contemporaneamente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza statale previsto dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, provvede al pagamento del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell'ambito regionale.

L'erogazione del sussidio integrativo regionale avviene con le stesse modalità di erogazione dell'assegno statale.

L'ente comunale di assistenza provvede inoltre a corrispondere ai sordomuti, in godimento della pensione sociale di cui alla medesima legge 26 maggio 1970, n. 381, il sussidio integrativo regionale previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 29 novembre 1971, n. 54, è sostituito dal seguente:

« A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione delle provvidenze regionali in favore dei ciechi civili e dei sordomuti è dovuto agli enti comunali di assistenza un compenso pari al 6% delle somme da essi erogate.

E' fatto obbligo agli E.C.A. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di gennaio l'elenco dei ciechi civili e dei sordomuti cui furono destinati nell'anno finanziario precedente gli assegni integrativi con l'indicazione dell'ammontare relativo nonchè il fabbisogno di spesa per la erogazione degli assegni per l'anno finanziario corrente.

Con il rendiconto gli E.C.A. dovranno altresì riversare alla regione Friuli-Venezia Giulia le somme assegnate e per qualsiasi motivo non erogate.

Per i beneficiari che maturassero il diritto all'assegno nel corso dell'anno finanziario i fondi relativi saranno di volta in volta accreditati agli E.C.A. dall'Assessorato del lavoro, della assistenza sociale e dell'artigianato ».

Art. 7.

In relazione al disposto del precedente art. 1, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1973, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Detto maggiore onere fa carico al capitolo 1555 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 300 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 8.

Le norme della presente legge avranno applicazione dal 1° gennaio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 febbraio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, avente ad oggetto provvidenze integrative in favore degli invalidi civili inabili al lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 2 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è sostituito dal seguente:

« La domanda intesa ad ottenere l'assegno integrativo regionale dovrà essere presentata dagli interessati all'E.C.A. del comune di residenza.

L'E.C.A., accertato che il richiedente:

1) fruisce della pensione di inabilità, dell'assegno mensile o della pensione sociale di cui alla legge dello Stato 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) ha residenza stabile nel comune da almeno due anni; provvede a corrispondere all'interessato l'assegno integrativo mensile dandone notizia all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato ».

Art. 2.

Tra l'art. 3 e l'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è inserito il seguente:

« Art. 3 *bis*.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, ripartisce ed assegna annualmente agli E.C.A. i fondi necessari per la concessione degli assegni integrativi mensili di cui all'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37.

L'assegnazione delle sovvenzioni avviene con decreto dello assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

« L'erogazione dell'assegno integrativo regionale avviene con le stesse modalità di erogazione dell'assegno o della pensione statale ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è sostituito dal seguente:

« A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione degli assegni integrativi regionali previsti dall'art. 1 della presente legge è dovuto agli enti comunali di assistenza un compenso pari al 6% delle somme da essi erogate ».

Art. 5.

L'assegno integrativo regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è attribuito con decorrenza dal 1° luglio 1971, se le provvidenze statali, menzionate nell'art. 1 della legge stessa, siano state concesse con effetto da tale data o da data anteriore, mediante provvedimento notificato dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

In tale ipotesi, la domanda dell'assegno integrativo regionale dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e, qualora trattisi di provvedimento non ancora notificato, entro 90 giorni dalla notifica del medesimo.

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo agli E.C.A. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di gennaio, l'elenco degli invalidi cui furono destinati, nell'anno finanziario precedente, gli assegni integrativi, con l'indicazione dell'ammontare relativo nonchè il fabbisogno di spesa per la erogazione degli assegni per l'anno finanziario corrente.

Con il rendiconto gli E.C.A. dovranno altresì riversare alla regione Friuli-Venezia Giulia le somme assegnate e per qualsiasi motivo non erogate.

Per i beneficiari che maturassero il diritto all'assegno nel corso dell'anno finanziario i fondi relativi saranno di volta in volta accreditati agli E.C.A. da parte dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 febbraio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1973, n. 13.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 2 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1973: lire 200 milioni;

esercizio 1974: lire 400 milioni;

esercizi dal 1975 al 1992: lire 600 milioni;

esercizio 1993: lire 400 milioni;

esercizio 1994: lire 200 milioni.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 550 milioni a lire 750 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dalla autorizzazione dei limiti d'impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata rispettivamente dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, fino all'esercizio 1973 e della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, fino all'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 febbraio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1973, n. 14.

Concessione di una indennità regionale ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del 2 marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità giornaliera, in caso di infortunio sul lavoro, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, loro mogli e figli, anche naturali ed adottivi, e soci di cooperative agricole, indicati nell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, senza limiti di età, residenti nel Friuli-Venezia Giulia, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende, con esclusione dei casi di infortunio previsti dall'articolo 209 del decreto medesimo.

L'indennità giornaliera di cui sopra è corrisposta anche in caso di malattia professionale.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di lire 1500 (millecinquecento) per ogni giornata di inabilità temporanea assoluta.

L'erogazione viene effettuata dall'I.N.A.I.L. secondo i termini di apposita convenzione.

L'indennità medesima non compete ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di infortunio o di malattia professionale in altri settori.

Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge saranno concessi sin tanto che, con legge statale, nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle categorie indicate al precedente art. 1 no nsaranno concesse indennità giornaliere in misura pari o superiore all'indennità regionale.

Art. 4.

Per gli scopi della presente legge l'amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L., operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di inabilità temporanea assoluta per infortunio professionale assistite dall'istituto medesimo, nell'anno precedente, in ogni provincia della regione, ai lavoratori indicati al precedente art. 1.

Art. 5.

E' fatto obbligo alla sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dello artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al precedente art. 1 che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge, con a fianco di ognuno indicato il numero delle giornate di indennità regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione dell'assegno regionale di infortunio e per malattia professionale previsto dalla presente legge è dovuto alle sedi provinciali I.N.A.I.L. del Friuli-Venezia Giulia un compenso pari al 6% delle somme da esse erogate.

Al fine di disciplinare gli adempimenti della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Le provvidenze previste dalla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 10 — Categoria IV — il capitolo 1565 con la denominazione: « Contributi alle sedi provinciali dello I.N.A.I.L. della regione Friuli-Venezia Giulia per la concessione di una indennità regionale ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, loro mogli e figli, anche naturali ed adottivi, e soci di cooperative agricole nei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale » e con lo stanziamento di lire 180 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 180 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al citato capitolo 1565 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 febbraio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1973, n. 15.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente « Piano d'intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche » e rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, concernente « Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del 2 marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, il limite d'impegno di lire 400 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della stessa legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, come modificato ed integrato con leggi regionali 7 marzo 1969, n. 2, 26 febbraio 1970, n. 7, e 16 agosto 1971, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di lire 1500 milioni.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui ai precedenti commi, per l'esercizio finanziario 1973, devono essere presentate all'amministrazione delegata entro il 31 marzo 1973.

Art. 2.

Il punto 5) dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:

« La costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, il completamento e l'arredamento di edifici e di impianti destinati a servizi di interesse pubblico ».

Alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, dopo la parola « medesimi » è aggiunta la frase seguente: « con relativo parco rotabile ».

Le nuove norme contenute nei commi che precedono si applicano anche alle domande di contributo inoltrate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, come modificata con l'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1972, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di lire 1 miliardo.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma del citato art. 2 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, il limite di impegno di lire 200 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di lire 40 milioni.

Art. 4.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'art. 1 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'importo di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'onere di lire 400 milioni conseguente all'annualità dello esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 1 miliardo a lire 1 miliardo e 400 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni, relativa alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto dell'art. 2 della presente legge la denominazione del sopracitato capitolo 5804 viene così modificata: « Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti per la realizzazione delle opere indicate dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ».

Art. 5.

In relazione alla spesa autorizzata col secondo comma dell'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 5807 con la denominazione: « Contributi a favore di comuni e consorzi di comuni per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di cimiteri, acquedotti e fognature » e con lo stanziamento di lire 1500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 6.

In relazione alla spesa autorizzata con il primo comma dell'art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito, al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 5808 con la denominazione: « Contributi a favore di comuni e consorzi di comuni, per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 7.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il secondo comma dell'art. 3 della presente legge saranno iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'onere di lire 200 milioni conseguente all'annualità dello esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 180 milioni a lire 380 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 200 milioni, relativa alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

In relazione alla spesa autorizzata con il terzo comma dell'art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito, al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria III — il capitolo 1451 con la denominazione: « Spese per promuovere e per finanziare stuti diretti a valutare e determinare le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali » e con lo stanziamento di lire 40 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 febbraio 1973

BERZANTI

(4978)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1973, n. 16.

Rifinanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1, della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, il limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni negli esercizi finanziari 1973 e 1993 e nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992.

L'onere di lire 300 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5854 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione del limite di impegno di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1974, con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 1° agosto 1972, n. 33, fino all'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 marzo 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1973, n. **17.**

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, « Interventi straordinari per l'attività assistenziale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al capo III della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« Art. 7-*bis*. — L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per interventi assistenziali di carattere straordinario in casi di particolare gravità.

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed allo artigianato, previa deliberazione della giunta regionale ».

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 400 milioni e precisamente:

a) lire 150 milioni per gli interventi di cui all'art. 1;
b) lire 70 milioni per gli interventi di cui all'art. 3;
c) lire 150 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;
d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'art. 7-*bis*.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono istituiti — al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV — i seguenti capitoli:

Cap. 1566, con la denominazione « Sovvenzioni straordinarie a favore dei comuni per l'assistenza di persone in particolari condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 150 milioni;

Cap. 1567, con la denominazione « Sovvenzioni straordinarie a favore delle province per l'erogazione di sussidi ad enti, istituzioni ed associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne al fine di favorire l'accoglimento e l'assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose » e con lo stanziamento di lire 70 milioni;

Cap. 1568, con la denominazione « Sovvenzioni straordinarie a province, da destinare ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, che svolgono attività di assistenza materiale e sociale, per l'erogazione di sussidi alle persone assistite » e con lo stanziamento di lire 150 milioni;

Cap. 1569, con la denominazione « Interventi assistenziali straordinari in casi di particolare gravità » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

Art. 4.

La spesa complessiva di lire 400 milioni autorizzata dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973, fa carico ai sopracitati capitoli 1566 - 1567 - 1568 - 1569, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2.

A favore degli stessi capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 marzo 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1973, n. **18.**

Provvedimenti in materia di edilizia residenziale e norme di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, agli istituti autonomi case popolari del Friuli-Venezia Giulia nella misura del 6,89% della spesa necessaria per la costruzione di alloggi destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la demolizione di baracche e di altri alloggi malsani già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi, nonchè per l'esecuzione di opere di manutenzione e risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% sulla spesa riconosciuta ammissibile, agli istituti autonomi case popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, nella stessa misura, contributi annui costanti alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni; gli alloggi dovranno essere costruiti su aree concesse ai sensi del terzo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed essere gestiti direttamente dalle stesse società in regime di proprietà indivisa per tutta la durata della concessione, secondo le norme del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi case popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% degli oneri necessari per le finalità di cui all'art. 68, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli istituti autonomi case popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% degli oneri necessari ai lavori di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli istituti stessi.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi case popolari della Regione contributi « una tantum » fino alla misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino alla misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e per le medesime finalità alle società cooperative edilizie alle condizioni indicate dal precedente art. 2, secondo comma, in alternativa del contributo ivi previsto.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, entro il limite di spesa di cui all'art. 16 della presente legge, i programmi già deliberati prima dell'11 marzo 1971 dalle pubbliche

amministrazioni e dagli enti pubblici e recepiti nel piano approvato dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e agli istituti autonomi case popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione delle opere di edilizia sociale elencate all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a servizio degli insediamenti abitativi.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare a totale suo carico le opere indicate al comma precedente che non godono di alcun altro contributo.

Art. 8.

I programmi degli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla giunta regionale, la quale li comunica successivamente al consiglio.

I singoli interventi sono disposti, in base ai programmi di cui al precedente comma, dall'assessore ai lavori pubblici.

Art. 9.

Le società cooperative edilizie, ai fini della realizzazione di alloggi per i propri soci con i finanziamenti della presente legge, possono avvalersi, per l'aggiudicazione e la esecuzione dei lavori, degli istituti autonomi case popolari della Regione.

Art. 10.

I canoni di locazione, corrisposti dagli assegnatari degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono versati in fondi appositi costituiti presso istituti di credito al nome dei rispettivi enti costruttori, che ne danno resoconto all'assessorato regionale dei lavori pubblici alla fine di ciascun esercizio finanziario.

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati, previa autorizzazione dell'assessorato dei lavori pubblici, per la manutenzione di alloggi di pertinenza degli stessi enti, titolari dei fondi, nonchè per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare i cui canoni di locazione saranno introitati con le modalità di cui al primo comma.

Art. 11.

La disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, è sostituita dalla seguente: «... chi risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 2 milioni».

Per l'assegnazione degli alloggi costruiti con le provvidenze di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 12.

I consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari sono composti come previsto dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro che sono sostituiti da due funzionari designati rispettivamente uno dall'assessore regionale ai lavori pubblici e l'altro dall'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed artigianato.

I collegi dei sindaci degli istituti autonomi case popolari sono composti da:

a) un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio, nominato dal presidente della della giunta regionale;

b) un sindaco effettivo, nominato dal consiglio provinciale;

c) un sindaco effettivo, designato dall'assessore regionale alle finanze.

Nulla è innovato alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificato con l'art. 13 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 13.

I mutui contratti per la realizzazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione stessa quando gli istituti autonomi case popolari non siano in grado di offrire agli enti mutuanti le garanzie da essi richieste.

La garanzia regionale ha efficacia fino a quando il mutuatario acquisisce il diritto reale su cui possa farsi gravare la garanzia ipotecaria a copertura del mutuo, e per non più di tre anni, ed è limitata all'ammontare del mutuo che non superi il valore garantibile con detta ipoteca.

La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alla garanzia prestata, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle annualità o semestralità — scadute e non pagate — di ammortamento dei mutui garantiti.

Art. 14.

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, primo comma, della presente legge, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per un importo complessivo di lire 1.331 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 67, lettera *a*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

a) lire 947,20 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1;

b) lire 265,06 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2;

c) lire 22,82 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma;

d) lire 28,53 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, secondo comma;

e) lire 67,39 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7, primo comma.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura sopra indicata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2007.

Art. 15.

Per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa complessiva di lire 7.588,9 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 67, lettera *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precisamente:

a) lire 4.960,93 milioni per gli interventi di cui allo art 4, primo comma;

b) lire 1.089,14 milioni per gli interventi di cui allo art. 4, secondo comma;

c) lire 180,98 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 1.029,90 milioni per gli interventi di cui allo art. 6;

e) lire 327,95 milioni per gli intervenuti di cui all'articolo 7, secondo comma.

Art. 16.

In relazione all'effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 67, lettera *a*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per i limiti di impegno, e ai sensi dello stesso art. 67, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) per le altre spese, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 1, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo autorizzati, rispettivamente, con gli articoli 14 e 15 della presente legge.

Art. 17.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 13 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per

l'esercizio finanziario 1973 viene istituito «per memoria» — al titolo II - sezione III - rubrica n. 3 - categoria XIV — il capitolo 5251 con la seguente denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dagli istituti autonomi case popolari della Regione nell'attuazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione (spesa obbligatoria)».

Il predetto capitolo viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 marzo 1973.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1973, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, «Interventi regionali per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei pensionati appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, è così modificato:

«Interventi regionali per la estensione dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza integrativa e/o facoltativa a favore dei pensionati appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica nonchè dell'assistenza integrativa e/o facoltativa — limitatamente alle cure termali, idropiniche ed ortofoniche, alla fornitura di occhiali, di protesi acustiche, dentarie e ortopediche nonchè a presidi terapeutici — a favore dei titolari di pensione delle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, aventi titolo all'assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, anche se iscritti come unità attive presso le competenti casse mutue, nonchè a favore dei familiari conviventi ed a carico iscritti presso tali casse, semprechè a detti beneficiari l'assistenza farmaceutica e l'assistenza integrativa e/o facoltativa non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Il concorso regionale è stabilito nella misura annua indicata dall'art. 5.

Con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, l'importo annuo viene ripartito fra le casse mutue provinciali di malattia che operano nel territorio regionale a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, previa acquisizione delle delibere, regolarmente approvate, con le quali l'estensione dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza integrativa e/o facoltativa siano state disposte.

La ripartizione dell'importo di cui al comma precedente avviene in diretta proporzione al numero dei titolari di pensione e dei rispettivi familiari conviventi ed a carico, in godimento del titolo pensionistico delle gestioni speciali «Artigiani», «Coltivatori diretti», «Esercenti attività commerciali», risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il riparto stesso.

La ripartizione di cui al comma precedente è ammessa anche per l'esercizio finanziario 1972.

Ai fini della ripartizione suddetta fanno fede i dati ufficiali forniti dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S. della Regione».

Art. 4.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo le casse mutue provinciali di malattia presenteranno all'assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato il rendiconto dell'impiego delle somme percepite.

Per il servizio di erogazione delle predette forme di assistenza è dovuto alle casse mutue un compenso pari al 6% delle somme dalle stesse erogate.

Art. 5.

In conseguenza al disposto della presente legge la denominazione del capitolo 1561, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, viene così modificata: «Contributi alle casse mutue provinciali di malattia della Regione per la estensione dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza integrativa e/o facoltativa a favore dei pensionati delle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè dei rispettivi familiari conviventi ed a carico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 marzo 1973.

BERZANTI

(5739)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1973, n. 20.

Rimborso di oneri speciali a carico degli enti locali territoriali e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del 2 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli enti locali territoriali e loro consorzi legittimamente sostengono, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, nonchè per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.

Al rimborso provvede l'assessore regionale agli enti locali, con propri decreti anche cumulativi, verso presentazione dei consuntivi delle spese erogate.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 4 — categoria IV — il capitolo 1271 con la denominazione: « Rimborso agli enti locali territoriali e loro consorzi delle spese sostenute in relazione alle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, stampa, affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonchè per la posa in opera e manutenzione di tabelle nella lingua della minoranza » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1902 del predetto stato di previsione.

L'onere di lire 30 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al sopracitato capitolo 1271, mentre quello di importo analogo autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio regionale per gli esercizi medesimi, a fronte di una quota di pari importo disponibile per cessazione della spesa, autorizzata fino al 31 dicembre 1973, con la legge regionale 3 agosto 1971, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 marzo 1973

BERZANTI

(6142)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1972, n. 207.

Approvazione del nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, modificata con legge regionale 4 agosto 1971, n. 24 e con legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11 recanti « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 13 *marzo* 1973)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 novembre 1968, n. 46 modificata con legge regionale 4 agosto 1971, n. 24 concernenti « Provvidenze a favore del settore distributivo »;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale dd. 31 dicembre 1972, n. 6636;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, modificata con legge regionale 4 agosto 1971, n. 24 e con legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11 recanti « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1972

Il presidente: Kessler.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973
Registro n. 6, foglio n. 56

Nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, modificata con legge regionale 4 agosto 1971, n. 24 e con legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11 recanti « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

Art. 1.

Le superfici minime di cui all'art. 13 della legge regionale 15 novembre 1968 n. 46 sono determinate nella seguente misura:

Generi alimentari e misti:

località fino a 500 abitanti . . . . mq. 40
località da 500 a 2.000 abitanti . mq. 60
località da 2.000 a 10.000 abitanti . . mq. 80
località sopra i 10.000 abitanti . . . . mq. 100

Altri settori dell'alimentazione:

Negozi specializzati di: pane e latte, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici, salumeria, rosticceria, macelleria (compresi i locali di refrigerazione), bottiglieria, pasticceria:

fino a 500 abitanti . . . . mq. 25
da 500 a 5.000 abitanti . . . . mq. 30
oltre i 5.000 abitanti . . . . mq. 40

L'accertamento della consistenza della popolazione delle singole località sarà desunto dal censimento generale della popolazione pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Settori non alimentari (*indipendentemente dal numero degli abitanti*):

mobili ed arredamento, ferramenta, materiali da costruzione e legname, materiali per impianti igienico-sanitari, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio e artigianato . . . . mq. 100

confezioni, articoli sportivi, articoli per giochi, gomme e materie plastiche, macchine, attrezzature e mobili per ufficio, articoli casalinghi, vetri e ceramiche, libri, cicli e motocicli, prodotti per l'agricoltura, tessuti, articoli igienico-sanitari e ortopedici, colori e vernici, cartoleria, macchine da cucire e maglieria . . . . mq. 50

elettronica, materiale elettrico, confezioni per bambini, drogheria e articoli di puericoltura, articoli per la pulizia della casa, calzature, articoli in pelle e cuoio, mercerie, pellicceria, fiori e piante, strumenti musicali . . . . mq. 40

articoli per turisti, ornicoltura . . . . mq. 30

boutique, modisteria, cappelli, profumeria, bigiotteria, ottica, fotografia, cinematografia, oreficeria, orologeria, articoli per rivendite di generi di monopolio . . . . mq. 20

La superficie minima si attua con un margine di tolleranza del 10%. Per i settori non elencati nel presente articolo, il contributo può essere concesso indipendentemente dal raggiungimento di superfici minime.

Art. 2.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46 i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione trovano pratica applicazione sono i seguenti:

a) per tutte le ipotesi di cui alla leggera *a*) dell'art. 14 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, ivi comprese le iniziative consortili o societarie fra operatori in possesso della licenza di vendita al dettaglio di carni fresche per la costruzione di macelli privati a servizio dei consorti o soci, al fine di ridurre i costi di gestione delle singole imprese consorziate o associate, verrà erogato il contributo nella misura massima del 6% per le iniziative situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e del 7% per le iniziative situate in tutte le altre località del territorio provinciale;

b) per ciascuno dei casi previsti dalla lettera *b*) alla lettera *f*) del citato art. 14 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46 verrà corrisposto un contributo differenziale dello zero e cinquanta per cento (0,50%) che sarà applicato al contributo minimo previsto dalla legge.

Tale contributo differenziale è cumulabile nel caso che ricorrano, per lo stesso richiedente, più titoli preferenziali.

Art. 3.

I comuni commercialmente poco attrezzati di cui alla lettera *c*) dell'art. 14 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, distinti per settore, sono i seguenti:

Settore dell'alimentazione:

1) Ala
2) Albiano
3) Amblar
4) Andalo
5) Arco
6) Baselga di Pinè
7) Bedollo
8) Bezzecca
9) Bieno
10) Bleggio Inferiore
11) Bleggio Superiore
12) Bondo
13) Borgo Valsugana
14) Bosentino
15) Brentonico
16) Bresimo
17) Brez
18) Brione
19) Cagnò
20) Caldes
21) Caldonazzo
22) Campodenno
23) Canal S. Bovo
24) Carzano
25) Castelfondo

26) Castello Tesino
27) Castelnuovo
28) Cavareno
29) Cavizzana
30) Centa S. Nicolò
31) Cinte Tesino
32) Civezzano
33) Commezzadura
34) Concei
35) Coredo
36) Croviana
37) Cunevo
38) Dambel
39) Daone
40) Denno
41) Dimaro
42) Don
43) Drena
44) Dro
45) Faedo
46) Fierozzo
47) Flavon
48) Folgaria
49) Fondo
50) Fornace
51) Frassilongo
52) Grauno
53) Grigno
54) Ivano Fracena
55) Lardaro
56) Lavarone
57) Levico
58) Livo
59) Lona-Lases
60) Luserna
61) Malè
62) Malosco
63) Massimeno
64) Mazzin
65) Mezzana
66) Molina di Ledro
67) Molveno
68) Monclassico
69) Nago-Torbole
70) Novaledo
71) Ospedaletto
72) Ossana
73) Palù del Fersina
74) Peio
75) Pellizzano
76) Pergine
77) Pieve di Ledro
78) Pieve Tesino
79) Pozza
80) Praso
81) Prezzo
82) Rabbi
83) Ragoli
84) Revò
85) Riva del Garda
86) Romeno
87) Roncegno
88) Ronchi
89) Ronzone
90) Ruffrè
91) Rumo
92) Sagron Mis
93) Samone
94) S. Orsola
95) Sarnonico
96) Scurelle
97) Segonzano
98) Sfruz
99) Siror
100) Soraga
101) Spera
102) Sporminore
103) Stenico
104) Strigno
105) Tassullo
106) Telve
107) Telve di Sopra
108) Tenno
109) Terragnolo
110) Terres
111) Terzolas
112) Tiarno di Sopra
113) Tiarno di Sotto
114) Tonadico
115) Torcegno
116) Trambileno
117) Transacqua
118) Valfloriana
119) Vallarsa
120) Vattaro
121) Vermiglio
122) Vervò
123) Vignola-Falesina
124) Vigo di Fassa
125) Villagnedo
126) Villalagarina
127) Volano
128) Zuclo

Settore non alimentare:

1) Baselga di Pinè
2) Bedollo
3) Bleggio Superiore
4) Bondone
5) Borgo Valsugana
6) Brez
7) Calceranica
8) Caldes
9) Caldonazzo
10) Canal S. Bovo
11) Canazei
12) Capriana
13) Carano
14) Castelfondo
15) Castello di Fienne
16) Castello Tesino
17) Cavalese
18) Cavareno
19) Cinte Tesino
20) Civezzano
21) Cloz
22) Condino
23) Coredo
24) Denno
25) Dimaro
26) Dro
27) Fiavè
28) Fornace
29) Grigno
30) Imer
31) Lavarone
32) Levico
33) Livo
34) Lona-Lases
35) Mezzana
36) Mezzano
37) Moena
38) Nave S. Rocco
39) Nomi
40) Novaledo
41) Ospedaletto
42) Ossana
43) Peio
44) Pieve di Bono
45) Pieve Tesino
46) Pinzolo
47) Pozza
48) Predazzo
49) Rabbi
50) Ragoli
51) Roncegno
52) Roncone
53) Rumo
54) S. Lorenzo Banale
55) S. Orsola
56) Scurelle
57) Segonzano
58) Siror
59) Sover
60) Spiazzo
61) Spormaggiore
62) Sporminore
63) Stenico
64) Strigno
65) Taio
66) Tassullo
67) Telve
68) Terragnolo
69) Tesero
70) Tiarno di Sotto
71) Ton
72) Tonadico
73) Torcegno
74) Trambileno
75) Transacqua
76) Valfloriana
77) Vallarsa
78) Vermiglio
79) Vigo di Fassa
80) Vigolo Vattaro
81) Villagnedo
82) Villa Rendena
83) Ziano

Settore alberghi e pubblici esercizi:

1) Ala
2) Albiano
3) Aldeno
4) Amblar
5) Bersone
6) Besenello
7) Bieno
8) Bocenago
9) Bolbeno
10) Bondo
11) Breguzzo
12) Bresimo
13) Brez
14) Caderzone
15) Cagnò
16) Caldes
17) Calliano
18) Campodenno
19) Carzano
20) Castelfondo
21) Castelnuovo
22) Castel Tesino
23) Cavedago
24) Cavedine
25) Cavizzana
26) Cembra
27) Cimone
28) Cis
29) Cles
30) Cloz
31) Commezzadura
32) Croviana
33) Cunevo
34) Dambel
35) Daone
36) Darè
37) Denno
38) Don
39) Drena
40) Fierozzo
41) Flavon
42) Fornace
43) Giustino
44) Grauno
45) Grigno
46) Grumes
47) Isera
48) Ivano Fracena
49) Lisignago
50) Livo
51) Lomaso
52) Luserna
53) Massimeno
54) Mazzin
55) Mezzana
56) Monclassico
57) Montagne
58) Nanno
59) Nave S. Rocco
60) Nomi
61) Novaledo
62) Ospedaletto
63) Palù del Fersina
64) Pelugo
65) Pieve Tesino
66) Pomarolo
67) Preore
68) Prezzo
69) Rabbi
70) Ragoli
71) Revò
72) Romallo
73) Romeno
74) Roncegno
75) Ronchi
76) Roverè della Luna
77) Rumo
78) Sagron Mis
79) Samone
80) S. Michele a/Adige
81) Sarnonico
82) Scurelle
83) Segonzano
84) Smarano
85) Spera
86) Spiazzo
87) Spormaggiore
88) Sporminore
89) Stenico
90) Strembo
91) Strigno
92) Taio
93) Tassullo
94) Telve
95) Telve di Sopra
96) Tenna
97) Tenno
98) Terragnolo
99) Terres
100) Terzolas
101) Tiarno di Sopra
102) Tiarno di Sotto
103) Torcegno
104) Trambileno
105) Valda
106) Vallarsa
107) Vezzano
108) Vignola-Falesina
109) Vigo Rendena
110) Villagnedo
111) Villa Rendena
112) Zuclo

Il presidente: Kessler.

(5588)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 marzo 1973, n. 9.
Modifiche all'ordinamento del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite del 15% indicato nel primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato al 30%.

La presente norma resta in vigore fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinario degli uffici provinciali e relative piante organiche conseguenti all'attribuzione di nuove competenze alla provincia autonoma ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 2.

Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale ai sensi dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, agli impiegati dell'amministrazione regionale messi a disposizione della giunta provinciale di Bolzano per l'espletamento di compiti istituzionali, è attribuita l'indennità di cui all'art. 34 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, entro i limiti e con le modalità ivi indicate.

Agli impiegati di cui sopra, che risultino residenti in provincia di Trento, viene inoltre corrisposta un'indennità mensile di L. 30.000 per i mesi di effettivo servizio, a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori della provincia di residenza.

Art. 3.

L'intitolazione dell'art. 18 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituita dalla seguente: « Svolgimento della carriera del personale ausiliario e cantoniere ».

Nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole « Gli agenti tecnici » sono aggiunte le seguenti « e i cantonieri ».

Il successivo art. 19 è abrogato.

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole « Agli agenti tecnici » sono aggiunte le seguenti « e ai cantonieri ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 33 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole « Agli agenti tecnici » sono aggiunte le seguenti « e ai cantonieri ».

Art. 6.

Il quadro « *E*) Personale cantoniere » del ruolo speciale dei servizi tecnici, di cui alla tabella *A* allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, numero 4, è sostituito dal seguente:

E) *Personale cantoniere*

	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
I/D Cantoniere capo	78	188	—
		172	5
II/D Cantoniere	182	143	8

Nella tabella E) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, le indicazioni sotto il titolo « Personale cantoniere » sono sostituite dalle seguenti:

	Parametro	Anni di permanenza
I/D Cantoniere capo	188	—
	172	5
II/D Cantoniere	143	8

Norma transitoria

Art. 7.

Il personale inquadrato nella qualifica di cantoniere, ai sensi degli artt. 59, 66 e 67 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è reinquadrato nel parametro 143, conservando a tutti gli effetti, in detto parametro, l'anzianità maturata o riconosciuta in quelli soppressi.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge per il personale cantoniere entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1972.

Art. 8.

La maggior spesa è valutata in un massimo di lire 100 milioni all'anno, a partire dal 1973 ed in lire 90 milioni per l'anno 1972.

All'onere di lire 190 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1973, per gli anni 1972 e 1973, si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio per l'esercizio 1972 (tabella *B* Uscite).

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 saranno adeguati in conformità della presente legge gli appositi stanziamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 marzo 1973

Il presidente della giunta provinciale: MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(6006)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.